



Oggetto: Esercizio abusivo della professione - Attività riservate dalla legge agli abilitati - Assenza del titolo di commercialista - Configurabilità del reato - Concorso con altri reati - Truffa e appropriazione indebita

sentenza 0 del 22-07-2010
massima 1

Ai fini della configurabilità dell'esercizio abusivo della professione è sufficiente che l'agente compia anche saltuariamente o perfino in una sola occasione alcuna delle attività riservate dalla legge esclusivamente a soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato (In applicazione di tale principio, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado, rilevando che l'imputato aveva svolto per anni, in modo sistematico e continuo, per più persone, prestazioni dalle quali traeva retribuzione, rientranti in quelle tipiche o comunque caratteristiche della professione di commercialista, per la quale non aveva mai conseguito la relativa abilitazione).

Chiudi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SENE UNICA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udiienza pubblica
Dott. SPINGARDI Gianfranco - Presidente - del 01/07/2010
Dott. DEL BOCCIO A - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE PALMA Francesca - Consigliere - N.

REGISTRO GENERALE
N. 1125/2006

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna dal Consigliere
Dott. DE PALMA F.;

Intesi il Pubblico Ministero Dott. AMOROSO A. e i difensori Avv. DIAMANTI
STEFANO di PORTO SANT'ELPIDIO (dif.re di fiducia);

FORANI FRANCESCA di CIVITANOVA MARCHE (dif.re della Parte Civile);
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

\L E\, n. *Montecosaro (MC) il 14/02/1947 ed ivi res.te Via ----- n. 13* - notifica
ai sensi art. 157 c.p.p., comma 8 bis in Porto Sant'Elpidio Via Monte Amiata n.
30/B;

- libero – contumace -

PARTE CIVILE: \R L\, elett.te dom. in Civitanova Marche Piazza Fratelli Rosselli
n. 3 presso gli Avv.ti Manfrocì Saverio e Forani Francesca;

APPELLANTE: imputato;

avverso la sentenza n. 65 emessa in data 7 aprile 2006 dal Tribunale di Fermo -
sEne distaccata di Sant'Elpidio a Mare che ha condannato \L E\ alla pena di anni
uno di reclusione ed Euro 600 di multa;

Per i reati:

A) del reato p. e p. dall'art. 348 c.p., perchè esercitava abusivamente la professione
di ragioniere commercialista, per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato, praticando tale attività nei confronti di vari soggetti, artigiani e piccoli
commercianti, tra cui \R L\, \I L\, \D N\, \B A\, \F M\.

In *Porto S. Elpidio e Monte Urano, in corso alla data del 4.5.2004* e comunque
nel periodo antecedente e prossimo.

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 11, perchè, agendo
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri
consistiti:

- nell'assicurare a \R L\, nella sua qualità di titolare della omonima ditta di
"merceria", che avrebbe curato - quale commercialista - il materiale versamento
delle somme dovute da essa \R\ all'INPS e per vari tributi (ICI ed altro), somme da
lei corrisposte a tal fine in più occasioni ad esso \L\, inducendo così in errore la
predetta \R\, la quale gli consegnava somme per l'importo complessivo di circa

8846 Euro, si procurava tale ingiusto profitto con pari danno di rilevante gravità per la ditta "R L";

- nell'assicurare a \D N\, nella sua qualità di titolare dell'omonimo negozio di "frutta e verdura", che avrebbe curato -quale commercialista- il materiale versamento delle somme dovute da essa \D\ all'INPS, somme da lei corrisposte a tal fine in più occasioni ad esso \L\, inducendo così in errore la predetta \D\, la quale gli consegnava somme per l'importo complessivo di circa 33.000 Euro, si procurava tale ingiusto profitto con pari danno di rilevante gravità per la ditta "D N".

In *Porto S. Elpidio, dall'anno 2001 all'anno 2003*.

C) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11, perchè, agendo con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo la disponibilità -quale "commercialista" - dei documenti contabili consegnatigli da \R L\ e da \D N\ nella loro qualità di titolari delle omonime ditte per provvedere agli adempimenti fiscali, se ne appropriava al fine di ottenere un ingiusto profitto.

In *Porto S. Elpidio, dal 21.11.2003 al 3.5.2004*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza appellata l'imputato veniva riconosciuto colpevole dei reati rubricati.

La prova della penale responsabilità veniva ravvisata nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria da cui era emerso che il \L\, benché mai iscritto all'albo dei commercialisti di Fermo, aveva esercitato abusivamente tale professione e si era anche appropriato delle somme consegnategli dalle clienti, \R L\ e \D N\, per provvedere agli adempimenti fiscali, nonché dei documenti contabili ricevuti sempre per provvedere ai suddetti adempimenti.

Il difensore depositava appello deducendo che le risultanze dell'istruttoria non avrebbero affatto confermato il teorema accusatorio, in quanto i testi hanno reso deposizioni imprecise e contraddittorie.

All'udienza il Procuratore Generale chiedeva la conferma.

Il difensore si riportava ai motivi di appello.

MOTIVAZIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

L'istruttoria svolta in primo grado ha confermato la sussistenza dei reati rubricati, ascritti all'imputato.

La \R L\ ha riferito chiaramente che il \L\ si qualificava come ragioniere - commercialista e che, con tale qualifica, aveva curato la contabilità della sua azienda dal 1992-93 fino al 2002-03; che, ad un certo punto, le erano arrivate richieste di pagamenti di tributi (INPS per circa Euro 6.000 - ICI per circa Euro 3.000 - IVA - IRAP) per i quali il \L\ le aveva già chiesto i soldi, asserendo che avrebbe provveduto personalmente agli adempimenti; che, alle sue richieste di spiegazioni, il \L\ le aveva risposto di non preoccuparsi, che si trattava di un errore; che, nonostante gli avesse più volte chiesto in restituzione i documenti contabili della propria ditta, il \L\ non glieli aveva mai riconsegnati dicendole di non preoccuparsi e che ci avrebbe pensato lui; che, successivamente, la Guardia di

Finanza, a seguito della perquisizione dell'abitazione del \L\, aveva rinvenuto e le aveva restituito alcuni documenti, ma la maggior parte era andata perduta.

Il figlio della \R\, \M I\, ha confermato integralmente quanto riferito dalla madre, anche per essere a conoscenza diretta dei fatti, in quanto si era recato personalmente più volte a portare al \L\, per conto della madre, documentazione contabile e soldi per pagare i tributi e, quando erano arrivati i solleciti di pagamento, anche a lui il \L\ aveva detto che dovevano stare tranquilli perchè i tributi erano stati pagati e si trattava di un errore, mentre, recandosi all'INPS a verificare, aveva scoperto che i tributi non erano stati affatto pagati; ha dichiarato, altresì, di ricordare chiaramente (a differenza della madre che ha dichiarato di non ricordare la circostanza, elemento che ne conferma l'attendibilità) che fuori dell'entrata principale dello studio dell'imputato c'era una targa con scritto "\L E\ - ragioniere commercialista".

Anche il fratello della \R\, \R R\, è a conoscenza dei fatti per essersi recato personalmente dal \L\ a portargli, per conto della sorella, soldi per il pagamento dei tributi. Il teste ha anche dichiarato di ricordare che, sotto lo studio del \L\, c'era una targa con la dicitura "\L E\ - ragioniere commercialista" ed ha esattamente confermato tutto quanto già riferito da \R L\ e \M I\, aggiungendo di aver appreso dalla moglie del \L\ che sua sorella corrispondeva al \L\, quale onorario per la sua consulenza e gli adempimenti connessi, un compenso di L. 1 milione e mezzo all'anno.

La teste \D N\ ha anch'essa riferito che il \L\ aveva tenuto la contabilità della sua ditta per dieci anni, dal 1993 al 2003; di conoscerlo come commercialista; di essere stata un paio di volte presso il suo studio, ma di non ricordare se, fuori, vi fosse una targa; che era il \L\ a dirle, di volta in volta, quanto doveva pagare per i tributi e che suo padre gli portava i soldi per adempiere al pagamento senza che il \L\ gli rilasciasse mai una ricevuta; che il \L\ teneva anche tutta la documentazione contabile della sua ditta e non gliela aveva mai restituita; che, ad un certo punto, le era arrivata una richiesta di pagamento dall'INPS per Euro 50.000; di non saper quantificare quanto avesse dato al L e a che titolo perchè aveva rimesso tutto a lui, fidandosi ciecamente.

La teste \B\ ha riferito che il \L\ la aiutava con la contabilità facendole la chiusura dell'I.V.A. e percependo un corrispettivo di Euro 500-600 all'anno, ma di non ricordare se fuori del suo studio vi fosse una targa e che, comunque, lei provvedeva personalmente ai pagamenti.

Tale deposizione non smentisce quelle precedenti, in quanto il rapporto dell'imputato con la \B\ può essere stato d'altro tipo e, quanto alla targa, la teste non è stata in grado di ricordare con certezza né se ci fosse, né cosa ci fosse scritto. Resta, invece, confermato che il \L\ svolgeva con continuità attività di commercialista percependo anche un compenso.

Infine, il teste \F M\, anch'egli titolare di una ditta artigiana, ha dichiarato che il \L\, anche attualmente, gli cura la contabilità percependo un compenso di Euro 500 l'anno; di essere, però, a conoscenza che il \L\ sia un ragioniere e non un commercialista.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, sono integrati tutti i reati contestati.

Quanto al reato di cui all'art. 348 c.p., è emerso chiaramente dalle deposizioni rese e sopra riassunte che il \L\ ha svolto per anni, con continuità, sistematicità e anche onerosità, per più persone, prestazioni rientranti in quelle tipiche o comunque caratteristiche della professione di commercialista, per la quale non ha mai conseguito l'abilitazione. Quanto ai periodi, tutti i testi hanno precisato che si è trattato di una prestazione svolta per più anni e, per la \R\ e la \D\, durata fino al 2003, per \B\ e \F\, perdurante fino alla data dell'esame testimoniale (settembre 2005).

Quanto alla truffa, sia la \R\ che la \D\ hanno dichiarato che il \L\ si faceva consegnare le somme asseritamente necessarie per il pagamento dei tributi col pretesto di provvedere personalmente agli adempimenti salvo poi non darvi seguito, come emerso a seguito delle richieste di pagamento di tributi non versati pervenute. La teste \R\ è stata chiara quanto alle somme consegnate e non versate, quantificandole in Euro 3.000 per l'ICI ed Euro 6.000 per l'INPS, circa, così come contestato. La circostanza che la teste \D\, invece, non sia stata in grado di quantificare precisamente l'entità della somma corrisposta al \L\, in quanto, poco avvedutamente, si era fidata ciecamente di lui e gli aveva corrisposto di volta in volta quanto richiesto, senza pretendere rendiconti o ricevute, non può condurre ad escludere la penale responsabilità dell'imputato, in quanto è emerso, comunque, chiaramente, che il \L\, dopo essersi fatto consegnare le somme a suo dire necessarie per il pagamento dei tributi, non vi aveva provveduto, tanto che alla \D\ era pervenuta una richiesta di versamento dall'INPS per Euro 50.000.

Infine, quanto all'appropriazione indebita, sia la \R\ che la \D\ hanno riferito di aver chiesto ripetutamente al \L\, la \R\ anche formalmente per iscritto, la restituzione della documentazione contabile consegnatagli e che questi, accampano scuse, non l'aveva mai restituita. Sono, quindi, integrati gli estremi del reato di cui all'art. 646 c.p., in quanto il \L\, pur consapevole di dover restituire i documenti contabili in suo possesso, in quanto espressamente richiestone, li ha indebitamente trattenuti e forse distrutti (in quanto non sono stati rinvenuti, se non in parte, neppure a seguito della perquisizione della Guardia di Finanza), allo scopo di occultare le proprie responsabilità.

La sentenza va, quindi, confermata.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del grado anche nei confronti della parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.;

conferma la sentenza del Tribunale di Fermo - Sezione Distaccata di Sant'Elpidio a Mare in data 7/4/2006 appellata dall'imputato, \L E\, che condanna al pagamento delle spese processuali del grado anche nei confronti della parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.000 oltre accessori di legge.

Indica in giorni venti il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Ancona, il 1 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2010